

Capo VI

Importazione temporanea (56)

Art. 169. - Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge, senza pagamento della tassa progressiva.

Il documento autentico, che secondo l'articolo citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli articoli seguenti, né vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

Art. 170. - All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento di dazi doganali di confine, essa suggerirà coi propri piombi i colli e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà. I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.

L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciato o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascierà quindi il certificato d'importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.

I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'art. 133, ultimo comma.

Art. 171. - Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta della dogana, purché:

- a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;
- b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;
- c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;
- d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.

Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.

Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

Art. 172. - Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio.

Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore s'intenderà decaduto di ogni diritto.

Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di [400 lire], che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

Art. 173. - Chi voglia riesportare le sue cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per la esportazione ordinaria,

unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzano le eventuali proroghe.

L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.

Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicata a tergo di esso la notifica dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

Art. 174. - Omissis.